



LTC

Fondo Unico Nazionale

Fondo unico nazionale
per l'assicurazione
contro i rischi
di non autosufficienza
dei dipendenti
del settore assicurativo





FONDO UNICO NAZIONALE LTC

Fondo unico nazionale per l'assicurazione contro i rischi di non autosufficienza dei dipendenti del settore assicurativo

Caro collega o ex-collega ora pensionato,

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente, stipulato in data 18 luglio 2003 (CCNL del 18 luglio 2003), prevede l'istituzione di un fondo contro i rischi di non autosufficienza. Tale fondo ha ultimato gli adempimenti formali e di funzionamento ed è ora operativo.

Con la presente lettera desideriamo informarti sul suo funzionamento e su come poter attivare le prestazioni previste in caso di stato di non autosufficienza.

■ CHI È ASSICURATO DAL FONDO


Gli affiliati/ beneficiari del Fondo, cioè coloro che hanno diritto alle prestazioni descritte in seguito, sono il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione o enti che adottano il CCNL del 18 luglio 2003 sopra menzionato, in forza dal 1° gennaio 2004 o successivamente assunto, e il personale andato, o accompagnato,

in pensione con contratto assicurativo, sempre dalla stessa data. Resti quindi affiliato al Fondo per tutta la vita se vai in quiescenza con il suddetto CCNL.

■ LE PRESTAZIONI DEL FONDO

Il Fondo, normalmente ogni 5 anni, definisce l'entità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili. Attualmente la prestazione consiste in una rendita annua pari a 13.000€, pagabile al verificarsi dello stato di non autosufficienza dell'affiliato/beneficiario e finché rimanga in vita in tale stato. La rendita è rivalutata in base al rendimento di una gestione assicurativa speciale, il che significa che l'importo può crescere e mai decrescere. La definizione di non autosufficienza, stabilita dal Regolamento del Fondo, è riportata nel paragrafo successivo ad essa dedicato.

La prestazione si applica ai sinistri manifestatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e che si dovessero manifestare fino al 30 giugno 2017, data in cui il Fondo provvederà a rinnovare, tramite gara, il contratto per il servizio assicurativo di cui si avvale.



■ LA DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

La perdita di autosufficienza dell'affiliato/ beneficiario avviene quando, in modo presumibilmente permanente, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

Ad ogni attività sono assegnati tre gradi di autonomia della persona a seconda della sua capacità nel compierla ed assegnati, di conseguenza, tre punteggi (0, 5, 10). Allegato a questa comunicazione trovi lo Schema delle attività elementari del vivere quotidiano e relativo grado di autosufficienza in base alla definizione fornita nel Regolamento del Fondo unico nazionale L.T.C. Ti sarà riconosciuto lo stato di non autosufficienza se la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti.


■ COME ATTIVARE LA PRESTAZIONE

Se ti trovi in stato di non autosufficienza, per richiedere la prestazione compila il Modulo di denuncia di sinistro e completa la richiesta con un certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza e con una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, redatti in conformità a quanto previsto dal Fondo.

In allegato trovi il modulo di denuncia del sinistro con la lista dei documenti da presentare e un fac-simile del certificato e della relazione medica ai quali poter fare riferimento. Il tutto deve essere inviato, in busta chiusa, con intestazione "Fondo unico nazionale L.T.C. Denuncia di sinistro" all'indirizzo Via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano. Per facilitare il corretto trattamento della denuncia, assicurati di aver compilato il Modulo in ogni sua sezione e di aver acconsentito al trattamento dei dati personali.

Il Fondo trasmetterà tempestivamente la documentazione ricevuta alla Compagnia che presta il servizio assicurativo, la quale al massimo entro due mesi dal ricevimento della tua documentazione, provvederà ad eseguire gli accertamenti necessari.

Se a seguito di tali accertamenti la Compagnia dovesse ritenere non erogabile la prestazione, potrai



richiedere la nomina di una Commissione medica che dovrà pronunciarsi entro due mesi.

Ricordati che tale prestazione è garantita non solo se lo stato di non autosufficienza si manifesta in data successiva alla data di ricevimento della presente comunicazione informativa, ma anche se sussiste, ed è provabile, a partire dal 1° gennaio 2004.

■ **OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI/ BENEFICIARI PENSIONATI**

Se sei pensionato, devi inviare al Fondo un certificato di esistenza in vita entro il 31 dicembre di ogni anno oppure puoi collegarti al sito del Fondo, www.ltc.ania.it, e accedendo all'apposita sezione "I BENEFICIARI - Dichiarazione di esistenza in vita", inserire il tuo nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Se dimentichi di effettuare tale comunicazione rischi di ottenere una prestazione ridotta del 20% rispetto a quella prevista.

■ **INFORMATIVA PRIVACY**

Il Fondo, in qualità di titolare, deve trattare i tuoi dati personali - anagrafici e, solo in caso di sinistro, sanitari - al fine di fornirti, ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. del 18 luglio 2003, la copertura assicurativa del rischio di non autosufficienza.


Per tale motivo è richiesto il tuo espresso consenso, in particolare per i dati sanitari.

Lo stesso consenso occorre per la comunicazione dei suddetti dati alla Compagnia alla quale è stato affidato, tramite gara di appalto, il servizio assicurativo in parola. I tuoi dati personali non formano oggetto di diffusione.

Il trattamento è svolto in concreto dall'ANIA, che ha costituito il Fondo assieme alle OO.SS., in qualità di responsabile del trattamento stesso, con le sole operazioni e modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirti il servizio assicurativo citato. I dati sono trattati da dipendenti e collaboratori dell'ANIA - quali incaricati o responsabili - nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute.

Il trattamento dei dati è protetto da specifiche e appropriate misure di sicurezza.

Restano fermi i diritti di accesso riconosciuti dagli artt. 7-10 del Codice "privacy" e per il loro esercizio, nonché per informazioni più dettagliate, puoi rivolgerti gratuitamente all'Ufficio "privacy" dell'ANIA, Via di San Nicola da Tolentino, 72 - 00187 Roma, tel. 06.326881, fax 06.3227135, e-mail privacy@ania.it.



Un'informativa più completa e dettagliata sul trattamento dei dati e il modulo di consenso sono reperibili, insieme al Modulo per la denuncia di sinistro, sul sito internet www.ltc.ania.it.

Il C.d.A. del Fondo

* * *

Per ulteriori informazioni puoi collegarti sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.ltc.ania.it, dove troverai una breve descrizione di, chi siamo, degli obblighi del Fondo verso i propri beneficiari, oltre a copia dello Statuto, del Regolamento e del Modulo di denuncia di sinistro.

Puoi anche contattare il Fondo all'indirizzo e-mail infofondoltc@ania.it oppure tramite il numero telefonico 02.7764378 o fax. 02.76015221; in alternativa puoi scriverci all'indirizzo: Fondo L.T.C. c/o ANIA, Via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano.